

COMUNE DI BUSSERO
(Provincia di Milano)



**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 30.11.1995
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 49 del 19.05.1998 e n. 14 del 27.2.2002
- Testo Coordinato -

INDICE

1

ART. 1.....	4
ISTITUZIONE DELLA TASSA	4
ART. 2.....	4
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - UFFICIO COMPETENTE.....	4
DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI.....	4
ART. 3.....	4
PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA.....	4
ART. 4.....	4
LOCALI ED AREE ESTERNE TASSABILI.....	4
ART. 5.....	5
ESCLUSIONI DALLA TASSA PER MANCANZA AI PRESUPPOSTO.....	5
ART. 5 BIS	6
RIFIUTI ASSIMILABILI.....	6
ART. 6.....	6
ESCLUSIONI DALLA TASSA DELLE AREE PRODUTTRICI DI RIFIUTI SPECIALI.....	6
ART. 7.....	7
PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO.....	7
ART. 8.....	7
COMMISURAZIONE DELLA TASSA E TARIFFE.....	7
ART. 9.....	7
CLASSI DI CONTRIBUENZA.....	7
ART. 10.....	9
RIDUZIONI	9
ART. 11.....	9
ESENZIONI.....	9
ART. 12.....	10
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	10
ART. 13.....	10

DENUNCE	10
ART. 14.....	11
DECORRENZA DELLA TASSA	11
ART. 15.....	11
MEZZI DI CONTROLLO.....	11
ART. 16.....	11
SANZIONI	11
ART. 17.....	11
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	11
ART. 18.....	12
ENTRATA IN VIGORE	12
ART. 19.....	12
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA	12
ART. 20.....	12
NORME TRANSITORIE.....	12

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento, in tutte le sue fasi, dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del DLgs 507/93 disciplina l'applicazione e la riscossione della tassa di cui al precedente comma.

Art. 2

Servizio di smaltimento rifiuti - Ufficio competente

Definizione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, espletato dall'Amministrazione Comunale di Bussero, è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del DLgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (consistenza del servizio, zona servita, distanza e capacità di eventuali contenitori, frequenza della raccolta, raccolta differenziata, ecc.)

Art. 3

Presupposti e soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, con relative aree di pertinenza e locali accessori, esistenti su tutto il territorio comunale, su cui è istituito il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma precedente, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 4

Locali ed aree esterne tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, salvo le esclusioni di cui agli articoli seguenti. La superficie tassabile è da misurare sul filo interno dei muri o sul perimetro coperto. L'area, approssimata al metro quadrato, viene computata al 100% ai fini della tassazione.
2. Si considerano aree esterne tassabili tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte (da tende o simili) destinate a campeggi, ad esposizione di autoveicoli o altri articoli, a

distributori di carburante, ad autolavaggi, a cinema o spettacoli all'aperto, a sale da ballo all'aperto, all'accesso del pubblico negli impianti sportivi all'aperto, a banchi di vendita, al mercato settimanale all'aperto, a parcheggi o posti auto a pagamento, ad attività esercitate all'aperto.

La superficie tassabile è da misurare sul perimetro interno delle aree esterne. L'area, approssimata al metro quadrato, viene ridotta al 50% ai fini della tassazione.

3. Si considerano aree pertinenziali tutte le superfici scoperte, non suscettibili di autonoma utilizzazione, che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, quali giardini, le aree ornamentali, i parcheggi non a pagamento per sosta temporanea di autoveicoli al servizio di attività commerciali, uffici, insediamenti industriali, corsie di accesso o di transito, cortili al servizio di stabili ad uso abitativo e di uffici, nonché di insediamenti commerciali ed industriali che non siano utilizzati come deposito di merci o ricovero continuativo di autoveicoli. La superficie tassabile è da misurare sul perimetro interno. L'area approssimata al metro quadrato viene ridotta al 25% ai fini della tassazione.
4. L'approssimazione al metro quadrato, di cui al presente articolo, viene effettuata riportando alla misura intera inferiore le frazioni fino a 1/2 metro quadrato e riportando alla misura intera superiore le frazioni eccedenti il 1/2 metro quadrato.
5. I locali e le aree esterne di cui ai commi precedenti sono tassati secondo le tariffe deliberate per le singole destinazioni ed uso raggruppate in categoria di tassazione, omogenee per produttività specifica di rifiuti
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. Sono peraltro escluse dalla tassazione, sino al 31.12.1996 le aree scoperte pertinenziali e accessorie ai civili abitazioni ivi comprese le aree verdi.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa per mancanza ai presupposto

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità
2. Presentano tali caratteristiche:
 - a) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, se considerati inabitabili da vigente regolamento sanitario;
 - b) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o allacciamento all'acqua;
 - c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - d) la superficie dei terreni adibiti ad uso agricolo, che non costituiscano pertinenza edilizia di unità immobiliari e la superficie di serre con coltivazione in terra.

Tali circostanze debbono essere esplicitamente denunciate all'Amministrazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi, o ad idonea documentazione.

3. Sono esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti o per effetto di risoluzioni ministeriali

Art. 5 BIS **Rifiuti assimilabili**

I rifiuti speciali individuati nell'allegata Tabella A che fa parte integrante del seguente regolamento, sono da considerarsi assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Art. 6 **Esclusioni dalla tassa delle aree produttrici di rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola:
 - rifiuti speciali o non assimilati agli urbani ai sensi dell'art.21, comma 2, lettera G del Decreto Ronchi (D.lgs 22/97).
 - rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. I produttori di rifiuti di cui al comma precedente, sono esenti dalla tassazione per la sola area, fisicamente circoscritta o circoscrivibile nell'area occupata dagli impianti o lavorazioni da cui si generano i rifiuti speciali. Restano invece soggetti alla tassa per gli spazi adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, per i locali accessori, per le aree esterne pertinenziali e per le aree ove si producono rifiuti ordinari, dovuti alla presenza umana nelle attività o rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ai sensi dell'art. 5 bis, per i quali l'Amministrazione Comunale esercita il diritto di privativa ed effettua il servizio di raccolta e smaltimento. Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i suddetti rifiuti speciali, si quantifica forfettariamente come area esclusa dalla tassazione il 20% della superficie dei locali, ove si producono rifiuti speciali, e soggetta a tassazione il rimanente 80%.
3. I produttori di rifiuti speciali tossici o nocivi, per ottenere la detassazione e per mantenerla, devono chiedere al Comune responsabile del servizio, l'autorizzazione a smaltire in proprio i suddetti rifiuti, allegando una relazione sulla tipologia dei rifiuti ed una planimetria da cui risultino circoscritte, quotate ed evidenziate le aree produttrici, tenendo a disposizione la documentazione sui rifiuti speciali, prevista dalle vigenti norme e presentando allo stesso ufficio una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti, prevista dall'art. 3 della legge 475/88 con le stesse modalità e negli stessi termini con cui la suddetta denuncia viene presentata alla Regione ed alla Provincia.

Art. 7

Parti comuni del condominio

1. Per le parti comuni dei condomini. di qualsiasi tipo (abitativo, uffici, artigianale, industriale, commerciale, ecc...), sia interne (scale, singoli piani, corridoi, androni, piani pilotis, locali di uso comune, ecc...), che pertinenze esterne (giardini, cortili, accessi, aree parcheggio comune, aree giochi, ecc...), l'Amministratore come previsto dall'art. 1129 del Codice Civile è tenuto ad effettuare denuncia dichiarando le suddette aree nella categoria di tassazione unica del complesso o prevalente.
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dall'Amministratore del condominio o non siano note all'ufficio Tributi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del DLgs. 507/1993, ha facoltà di aumentare la superficie tassata di ciascuna unità immobiliare di una quota, secondo il presente prospetto:
 - aumento del 10% alle unità site in complessi sino a 10 condomini aumento del 8% alle unità site in complessi sino a 20 condomini
 - aumento del 6% alle unità site in complessi sino a 30 condomini
 - aumento del 5% alle unità site in complessi con oltre 30 condomini
3. L'Amministratore è altresì tenuto a presentare all'ufficio Tributi entro e non oltre il 20 Gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio Tributi.
Si può omettere la denuncia, nel caso in cui non siano intervenute variazioni.

Art. 8

Commisurazione della tassa e tariffe

1. La tariffa di tassazione a norma del 1° comma dell'art. 65 del DLgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, seguendo la procedura di calcolo suggerita nel capitolo IV della circolare 22 giugno 1994 n. 95/E del Ministero delle Finanze.
3. Nella determinazione delle tariffe, il Comune deve operare in modo che il gettito complessivo del tributo non superi il costo annuale del servizio, da cui devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia.
4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comune delibera le tariffe da applicarsi nell'anno successivo. In mancanza, restano confermate quelle in vigore.

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del DLgs

507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal presente regolamento:

CAT.	DESCRIZIONE
01	Locali, destinati ad uso abitazione e relative pertinenze, residences, affittacamere, boxes ed autorimesse, rimesse roulettes
02	Locali destinati ad uso alberghi, pensioni, locande
03	Locali destinati ad associazioni ed istituzioni sociali, culturali, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, stazioni ferroviarie, tramviarie e filoviarie, metropolitane e di autobus, caserme, carceri, scuole pubbliche e private, istituti di educazione, collegi, convitti, impianti sportivi.
04	Locali destinati ad uso uffici, banche, istituti di credito, istituti finanziari e istituti assicurativi, studi professionali, laboratori di analisi mediche e cliniche, case di cura private.
05	Locali, posteggi, chioschi ed aree destinate ad uso commerciale: alimentari, supermercati, grandi magazzini, bar, trattorie ristoranti, pizzerie, osterie, fioristi.
06	Locali, posteggi, chioschi ed aree destinate ad uso commerciale: abbigliamento, mercerie, vendita calzature, tessili, ferramenta, colorifici, edicole, cartolerie, farmacie.
07	Locali, posteggi, chioschi ed aree destinate ad uso commerciale: foto-ottica, oreficeria, pompe funebri.
08	Distributori di carburanti.
09	Locali ed aree destinati ad uso depositi, magazzini, tettoie industriali, artigianali e commerciali.
10	Esposizioni
11	Locali ed aree destinati ad uso laboratori artigianali e stabilimenti industriali.
12	Locali destinati ad uso mense aziendali, refettori, campeggi.
13	Locali artigianali al servizio del quartiere: tintorie, calzolerie, parrucchieri, barbieri, estetisti, fotografi, panifici, macelli.
14	Locali destinati ad uso cinematografi, teatri, studi televisivi e teatri di prosa.
15	Locali di ritrovo e di divertimento, sale di incisione, autoscuole, sale da ballo, discoteche, sale da gioco, platee ed aree per spettacolo e ballo all'aperto.
16	Locali destinati ad uso ospedali pubblici e istituti pubblici di ricovero

I locali e le aree che non risultassero espressamente indicate vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli, compresi in una delle categorie sopra indicate.

Art. 10 **Riduzioni**

1. Oltre alle riduzioni di superficie tassabile previste all'art.5 per le aree esterne e le aree pertinenziali, sono previste le riduzioni di cui ai successivi commi.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante: 10%
 - b) edifici scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado: 50%
3. Le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali i titolari dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del DLgs 507/93 e che dimostrino di destinare in modo oggettivo e definitivo i propri residui al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia (nell'ambito del decreto legge 6 maggio 1994 n. 27% con conseguente riduzione dei rifiuti da smaltire a carico dell'Amministrazione Comunale, a seguito di domanda documentata e dietro parere favorevole dell'ufficio Ecologia, beneficiano della riduzione tariffaria pari alla metà della riduzione percentuale in peso dei propri rifiuti da smaltire, fino ad un massimo del 20%.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

Art. 11 **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte adibite a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - b) i locali e le aree scoperte adibite all'esercizio di qualsiasi culto, escluse le abitazioni dei ministri del culto ed eventuali locali o aree adibite ad attività accessorie (oratori, teatri, bar interni, sale ritrovo, uffici, ecc...)
 - c) le abitazioni occupate da nuclei familiari, che versano in condizioni di comprovata indigenza e che abbiano un reddito complessivo non superiore alla pensione minima erogata dall'INPS e che non presentino indizi di agiatezza, come da accertamento da parte dell'ufficio dei Servizi Sociali.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo continuativo locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del DLgs 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente alla Tesoreria comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso ai uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del DLgs 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di applicazione della tassa rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni d'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia, da effettuarsi sui moduli appositamente predisposti dall'ufficio Tributi, deve contenere:
 - a) le generalità ed il codice fiscale del contribuente;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e le complete generalità anagrafiche e fiscali dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione esatta e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati nonché la eventuale disponibilità di locali o aree escluse dalla tassa;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) gli estremi del proprietario dell'immobile;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del DLgs 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere, le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del DLgs 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal DLgs 31 dicembre 1992 n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43 e dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.638 e successive modificazioni.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento comunale entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di legge e di statuto ad eccezione di quelle parti disciplinate da norme di legge sospensive e /o modificative degli effetti di cui al D.L. 507/93.
2. Le categorie indicate in questo Regolamento sono applicabili dal 1.1.1996.

Art. 19
Esercizio del potere di autotutela

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 20
Norme transitorie

1. Per l'anno 1995 la determinazione della tassa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è determinata, in deroga al presente Regolamento con i criteri previgenti e secondo quanto stabilito dall'art. 79, commi 4 e 5 del DLgs 507/1993 così come modificato dall'art. 20 del DL 530/94.
2. Tutti i poteri e le facoltà previste dal presente regolamento in capo al Comune di intendono estese o trasferite all'Ente gestore in caso di gestione associata.

Tabella A

Rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e- caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.